



BREVI OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'ART. 25 DEL DISEGNO DI LEGGE N.3129 IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

L'Avvocatura ha a cuore la difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura perché, se non vi è una Magistratura libera ed indipendente, è messa a rischio la possibilità di una concreta e reale tutela dei diritti dei cittadini.

Nello stesso tempo, però, l'Avvocatura è altrettanto sensibile alla lesione dei diritti del cittadino ed alla tutela degli stessi, ove questi siano lesi proprio da quei soggetti che esercitano la giurisdizione.

Si tratta, quindi, di trovare un giusto equilibrio fra due diritti, certamente fondamentali.

Da un sereno esame dell'attuale situazione, appare evidente che la legge 13/4/1988 n.117, se è certamente idonea a tutelare l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura, non è, per contro, idonea ad assicurare il giusto risarcimento del danno ad un cittadino che viene leso nei suoi diritti da un non corretto esercizio dei poteri del giudice.

Di tutto ciò è stato inequivocamente dato atto con le recenti (ma anche con risalenti) sentenze della Corte di Giustizia UE.

Nel lasso di tempo, ormai quasi venticinquennale, intercorrente dall'approvazione della citata legge n.117/1988, le azioni di responsabilità dichiarate ammissibili sono state 34 e le condanne sono state solo 4, sicchè appare incontestabile che, di fatto, in Italia, oggi non esiste un'effettiva responsabilità civile dei magistrati e ciò non è assolutamente accettabile, in quanto viene vanificato il diritto del cittadino ad una concreta tutela giurisdizionale, come previsto dall'art. 24, comma 1°, della Costituzione.

E' d'altra parte noto che “tanto più un soggetto ha potere tanto più quel soggetto deve avere responsabilità” (Comoglio, Direzione del processo e responsabilità del giudice , in Studi in onore di Liebman, Milano 1979, I, pag. 478).

Peraltro “In un sistema equilibrato non è ammissibile che all'attribuzione di un potere non segua parallelamente e contestualmente l'attribuzione della responsabilità relativa. Solo nei sistemi autoritari avviene una cosa del genere e così al potere non segue la responsabilità se non di tipo politico” (Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, Milano, 2010, pag. 199).

* * *

Ciò premesso, in relazione al contenuto dell'art. 25 del disegno di legge n.3129, appare ragionevole la preoccupazione avanzata da ANM e CSM del rischio, se sussiste la possibilità di iniziare un giudizio di responsabilità civile mentre la causa è ancora pendente, che tale giudizio possa influire negativamente, come forma di intimidazione del giudice (soprattutto da parte di soggetti espressione di poteri economici o politicamente forti); possa condurre a ricusazioni strumentali e vi sia anche il rischio di “processi paralleli”, con esiti contraddittori.

Tutto ciò può essere evitato prevedendosi che l'azione di responsabilità possa essere iniziata solo dopo l'esaurimento del processo in cui si assume esservi stato un comportamento lesivo da parte del magistrato.

Più dubbia appare la questione dell'impossibilità dell'azione diretta nei confronti del magistrato, una volta esaurito il procedimento.

Infatti, anche nei confronti di altri soggetti che esercitano funzioni altrettanto delicate (si pensi, ad esempio, ai chirurghi) esiste la possibilità di proporre un'azione diretta di responsabilità civile, solidalmente con la struttura sanitaria. Certo, anche in questo caso, si è, da parte di quei soggetti, ipotizzato il rischio di una reazione negativa con la c.d. "medicina difensiva" (in altri termini, la non accettazione di interventi chirurgici particolarmente rischiosi), pure nessuno pensa ed ha pensato di escludere la possibilità di un'azione diretta di responsabilità civile, nei confronti dei suddetti soggetti, nel caso di comportamenti anche semplicemente colposi.

Malgrado ciò, ove si volesse offrire alla Magistratura un'ulteriore tutela (forse, in questo caso, non del tutto giustificata), si potrebbe ipotizzare la possibilità di azione diretta del cittadino, che assume di essere stato danneggiato, nei confronti del solo Stato.

Ma, all'esito del giudizio (e ferma la non decorrenza dei termini prescrizionali), in caso di condanna dello Stato, vi dovrebbe essere l'obbligo (e non la semplice facoltà) dello Stato stesso di promuovere un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

In ogni caso si fanno proprie, sul punto, le conclusioni esposte dal Consiglio Nazionale Forense (peraltro conformemente a una recente proposta di riforma, avanzata dall'Unione delle Camere Penali) nel documento 20/3/2012, depositato presso codesta Commissione, secondo il quale deve essere disposta "l'eliminazione di quelle misure previste dalla legge vigente, che si traducono in un vero sbilanciamento a favore dell'indipendenza, che rischia di diventare immunità:

1) il filtro preliminare del Tribunale all'azione risarcitoria, che si è tradotto nella prassi in una vera e propria autorizzazione a procedere;

2) la previsione di ipotesi tipiche e tassative di colpa grave (art.2, co. III) e la esclusione di ipotesi di responsabilità derivanti dall'attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove (c.d. clausola di salvaguardia), che circoscrive la responsabilità del giudice ai soli casi di errore macroscopico, grossolano, eclatante, tenendo, invece, fuori la negligenza grave”.

Roma, 27 marzo 2012